

condizionato sfavorevolmente da importazioni in dumping o da altri fattori e nonostante il mercato si sia evoluto con la presenza di nuovi fornitori.

- (45) Numerosi esportatori hanno inoltre contestato l'adeguamento del margine di pregiudizio attribuibile a ciascun esportatore in funzione del volume relativo delle importazioni in dumping dei prodotti esportati dalle singole società rispetto a tutti gli altri esportatori. È stato sostenuto che il volume comparato delle importazioni in dumping non ha alcun rapporto con il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e che l'adeguamento si basava su un fattore arbitrario che non corrisponde alla posizione effettiva di ciascun esportatore.
- (46) Il Consiglio non può accettare questa argomentazione. Il volume delle importazioni in dumping, ritenuto uno dei principali fattori del pregiudizio, è stato preso in considerazione per determinare l'aliquota del dazio che, pur essendo inferiore al margine di dumping, fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il fattore impiegato per l'adeguamento, una variazione del 20 % del margine di pregiudizio al di sopra e al sotto del valore medio secondo il volume delle esportazioni delle singole società, non è assolutamente inadeguato, essendo stato determinato dalla Commissione in base alle risultanze in materia di pregiudizio (quali l'andamento del volume e della quota di mercato delle esportazioni in dumping e dell'industria comunitaria) come una valutazione ragionevole delle conseguenze del volume delle importazioni in dumping sul pregiudizio subito.
- (47) È stato affermato che l'adeguamento avrebbe dovuto basarsi sul volume delle vendite delle audiocassette oggetto di dumping nella Comunità invece che sul volume delle importazioni oggetto di dumping. Il Consiglio ritiene tuttavia che l'adeguamento debba essere basato unicamente sul volume delle importazioni, poiché il volume delle vendite nella Comunità delle importazioni stesse può variare entro un determinato periodo secondo l'andamento delle scorte oppure a causa di trasferimenti tra società consociate e quindi potrebbe non essere rappresentativo del pregiudizio provocato dal volume delle importazioni in dumping.
- (48) La Commissione ritiene infine che, per determinare l'aliquota dei dazi definitivi da istituire, i singoli margini di pregiudizio determinati a titolo provvisorio debbano essere espressi in percentuale del valore cif delle importazioni. Per ciascun esportatore la media ponderata del prezzo di vendita al primo acquirente indipendente è stata convertita nella media del valore cif di tali vendite. Il singolo margine di pregiudizio è stato quindi espresso in percentuale della media ponderata dei prezzi di rivendita di ciascun esportatore a livello cif. Da tale calcolo è stato ottenuto l'incremento del prezzo alla

frontiera comunitaria necessario per eliminare il pregiudizio provocato dai singoli esportatori.

- (49) Il Consiglio conferma tali risultanze della Commissione e conclude che, in base al metodo impiegato per calcolare il pregiudizio descritto nei punti da 105 a 109 del regolamento (CEE) n. 3262/90, nonché alla luce degli elementi sopra esposti, l'aliquota del dazio da istituire deve essere pari al margine di dumping relativo a tutti gli esportatori citati nel punto 21, fatta eccezione per gli esportatori i cui margini di dumping superano il livello del pregiudizio, nei confronti dei quali devono essere applicati i seguenti dazi antidumping per eliminare il pregiudizio subito:

Fuji :	15,2 %
Denon Columbia :	18,7 %
Maxell :	21,8 %
Sony :	23,4 %
TDK :	25,5 %

- (50) Nei confronti delle altre società che non hanno risposto al questionario della Commissione e non si sono manifestate altrimenti, oppure che hanno rifiutato l'accesso alle informazioni ritenute necessarie dalla Commissione per il controllo della documentazione contabile della società, il Consiglio ritiene opportuno istituire il margine di dumping massimo determinato, corrispondente al 25,5 % per i prodotti originari del Giappone e al 9,2 % per i prodotti originari della Corea. Si premierebbe infatti la mancata collaborazione se i dazi relativi a tali produttori/esportatori fossero inferiori ai margini di dumping massimi accertati.

K. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (51) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori siano riscossi definitivamente fino alla concorrenza dell'importo del dazio definitivo istituito.
- (52) Per quanto riguarda gli esportatori le cui pratiche di dumping non hanno provocato un notevole pregiudizio, i dazi provvisori riscossi devono essere interamente liberati. I dazi antidumping provvisori riscossi oppure le garanzie costituite per le audiocassette non soggette ai dazi antidumping definitivi devono essere liberati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri audio in cassette, del codice NC ex 8523 11 00 (codice Taric 8523 11 00*10), originari del Giappone e della Repubblica di Corea.